



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione n° 26
In data 28/04/2025

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:	Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Approvazione modifiche al Regolamento dall'01/01/2025
-----------------	--

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:08** per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Ferdinando Betti	Sindaco	Presente
Alessio Guazzini	Consigliere	Presente
Sandra Neri	Consigliere	Presente
Francesco Barontini	Consigliere	Assente
Bianca Mannelli	Consigliere	Presente
Luisa Innocenti	Consigliere	Presente
Mascia Cecchi	Consigliere	Presente
Marco Bernardini	Consigliere	Presente
Paola Pizzano	Consigliere	Presente
Salvador Righi	Consigliere	Presente
Alessandro Galardini	Vice Presidente	Presente
Tiziano Pierucci	Presidente	Presente
Lorenzo Bandinelli	Consigliere	Presente
Michael Paperetti	Consigliere	Presente
Greta Cavaciocchi	Consigliere	Presente
Sandro Nincheri	Consigliere	Presente
Cecilia Innocenti	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Di Maio Norida.

Scrutatori: Mannelli Bianca, Bernardini Marco, Innocenti Cecilia.

E' presente l'assessore esterno Emanuele Logli.

Alle ore 20,15 è entrato Barontini Francesco, consiglieri presenti 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *“Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- il D.Lgs. n. 116/2020, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Montale è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al *“Concorrente 2”* (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione *“Alia Servizi Ambientali Spa”* (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione

delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 21/12/2016;

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Montale alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la tariffa corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2023 ad oggetto "Cessazione della TARI tributo alla data del 31/12/2023 e applicazione della Tariffa Corrispettiva in luogo della TARI a partire dall'01/01/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013 - Adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 - Approvazione dei regolamenti della Tariffa e del Servizio";

RICORDATO, altresì, che

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che, con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 18 del 27/12/2024, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato una serie di modifiche regolamentari da apportare allo schema di regolamento tariffario approvato per l'ambito tariffario sovracomunale ATS1;

VISTE le modifiche regolamentari introdotte, riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed il nuovo Regolamento TARIC aggiornato, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e, pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale, lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono, secondo quanto indicato all'art. 1 commi 668, della L. n. 147/2013;

VISTO l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2025, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;
- l'art. 3, c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 92 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00 recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione delle modifiche regolamentari in oggetto ai sensi del suddetto art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 24/04/2025;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

DATO ATTO che sul presente atto ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonché di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa il Responsabile del Servizio funzionale 2 Dott.ssa Tiziana Bellini, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Si svolgono gli interventi (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Illustra il provvedimento l'Assessore Logli. Interviene Lorenzo Bandinelli, replica Emanuele Logli.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Gruppo Montale Rinasce: favorevole

Gruppo Noi per Montale: contrario

Gruppo Montale Concreta: favorevole

Si procede con votazione palese con il seguente risultato:

Presenti 17

Votanti 17

Con voti:

Favorevoli 14 (MONTALE CONCRETA e MONTALE RINASCE)

Contrari 3 (NOI PER MONTALE)

Astenuti 0

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, in conseguenza delle modifiche di cui al p.to 1, il nuovo Regolamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC), di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le presenti modifiche regolamentari ed il nuovo regolamento modificato operano a far data dal 01/01/2025, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, citata in premessa;
- 4) di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione ad ATO Toscana Centro e ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
- 6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con distinta votazione unanime favorevole

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario comunale

=====

=====

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

=====

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.